

Legge di stabilità per il 2016: sintesi ed analisi delle misure di carattere fiscale, previdenziale ed istituzionale*

Articolo 1 commi 2 e 3 – Gestioni previdenziali

Vengono adeguati per il 2016 gli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'ente di previdenza in base all'art. 37 comma 3 lett. c) della legge 88/1989 (207,28 milioni di euro), dell'art. 59 comma 34 della legge 449/1997 e dell'art. 2 comma 4 della legge 183/2011 e successive modifiche (51,22 milioni di euro e 23,44 milioni di euro per trasferimenti all'ex INPDAP). Analogamente viene indicata la ripartizione gli importi dovuti per il 2016 in base all'art. 2 comma 4 legge 183/2011 alla gestione per i coltivatori diretti in riferimento alle pensioni liquidate anteriormente al 1/1/1989 (551,40 milioni di euro), alla gestione speciale minatori (3,14 milioni di euro) alla gestione speciale di previdenza e assistenza dell'ex Enpals (72,82 milioni di euro). Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP sono pari a 2.366,35.

Art. 1 commi 5-7 - La neutralizzazione delle clausole di salvaguardia su Iva e accise

La norma prevede al primo comma l'eliminazione della norma contenuta nella legge di stabilità 2015 che stabiliva l'incremento di aliquote e la riduzione di agevolazioni fiscali tali da determinare maggiori entrate per 3,2 miliardi di euro nel 2016 e 6,2 nel 2017. Nel secondo comma viene modificata la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) stabilendo (lettera a) che l'aumento dell'aliquota iva del 10% sarà di tre punti percentuali dal primo gennaio 2017. Resta quindi invariata l'entità complessiva dell'aumento ma viene modificata la sua cadenzatura temporale. Per l'aliquota Iva del 22% l'aumento sarà del 2% al 1° gennaio 2017 e dello 0,5% a decorrere dal 2018. In questo caso l'aumento complessivo viene ridotto di un punto percentuale rispetto a quanto precedentemente stabilito. Alla lettera c) viene confermato l'aumento delle accise dal 1 gennaio 2018 in misura tale da generare un gettito aggiuntivo di 350 milioni annui per il 2018 e per gli anni successivi, riducendo così l'impatto complessivo di 350 milioni di euro annui.

Per il 2016 sono neutralizzati gli aumenti di iva e accise disposti dalla legge di stabilità per il 2015, mentre rimangono in vigore, sia pure con aumenti attenuati, per il 2017 e per il 2018 a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica e dell'obiettivo di pareggio strutturale di bilancio rimandato al 2018. Si tratta di un risultato importante che evita il rischio di un aumento delle imposte indirette che avrebbe avuto conseguenze negative sui consumi e sulla crescita della domanda interna, indispensabile per consolidare la crescita.

Art. 1, comma 10 Esenzione Imu immobili in comodato d'uso

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu per gli immobili dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale. Sono esclusi dalla riduzione gli immobili classificati in A1, A8 e A9. Per accedere al beneficio della parziale riduzione del pagamento Imu, il contratto deve essere registrato, il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere nel comune dove è localizzato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio fiscale si applica anche nel caso in cui il comodante possieda un altro immobile non di lusso nello stesso comune che venga da lui destinato ad abitazione principale.

Art. 1, commi 11-16, 19-26, 28 L'abolizione dell'imposizione immobiliare sull'abitazione principale, macchinari imbullonati, terreni

L'articolo modifica completamente l'imposizione relativa agli immobili destinati ad abitazione principale, quella per i terreni agricoli e per gli immobili strumentali.

Esenzione terreni agricoli - Sono esenti i terreni ubicati nell'elenco dei Comuni contenuto nella circolare 9 del 1993: viene quindi superato quanto stabilito nel DL 4/15 che prevedeva una classificazione più restrittiva per accedere all'esenzione. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli indipendentemente da dove siano ubicati; quelli che si trovino nei Comuni delle isole minori e quelli ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

La delibera contenente le aliquote Imu e Tasi deve essere trasmessa per la sua pubblicazione sul sito del Ministero entro il termine "perentorio" del 14 ottobre (e non più il 21 ottobre).

Abitazione principale - L'imposta municipale propria è eliminata sugli immobili destinati ad abitazione principali ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 (ville, immobili di pregio, castelli). La Tasi, quindi, viene eliminata sia per il proprietario dell'immobile che lo destina ad abitazione principale, sia per l'affittuario. La precedente normativa prevedeva che una quota tra il 10% e il 30% della Tasi rimanesse a carico del detentore.

Se il possessore loca l'immobile destinato dall'utilizzatore ad abitazione principale effettua il versamento della Tasi con le modalità previste dalla delibera comunale per il 2015. Nel caso di mancata indicazione da parte del Comune il possessore è tenuto al pagamento del 90%. Quindi si configura una riduzione dell'importo Tasi qualora l'immobile venga concesso in locazione per

destinarla ad abitazione principale mantenendo l'esclusione per gli immobili classificati in A1, A8, A9.

La Tasi non si applica all'abitazione principale e alle sue pertinenze, alla casa coniugale assegnata al coniuge nel caso di separazione legale, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione degli immobili classificati in classe catastale A8, A9, A10 alle quali si applica l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione di 200 euro.

Sono esclusi altresì dal pagamento della Tasi anche i terreni agricoli mentre per i fabbricati e le aree fabbricabili la tassazione resta immutata: quindi si applicano Imu e Tasi con le aliquote vigenti (Imu altri immobili aliquota massima 10,6 per mille).

L'aliquota Tasi per gli immobili invenduti delle imprese (e non locati) è ridotta allo 0,1%; i Comuni possono azzerarla o portarla allo 0,25%.

L'Imu si continua ad applicare agli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 con aliquota pari allo 0,4% e detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell'imposta.

Fondo di solidarietà comunale - Il fondo di solidarietà comunale è incrementato di 3,77 miliardi euro per compensare i comuni del mancato gettito dovuto all'eliminazione della Tasi sulle abitazioni principali e l'Imu sui terreni agricoli.

I criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale devono essere stabiliti entro il 30 aprile 2016 per il 2015, ed entro il 30 novembre per gli anni successivi.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, per il 2015 il 20% del fondo di solidarietà è redistribuito facendo riferimento alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogno standard, il 30% per il 2016 (sulla base dei fabbisogni standard definiti entro il 31 marzo 2016), 40% per il 2017 e 55% per il 2018. La quota aggiuntiva di fondo di solidarietà comunale a compensazione del mancato gettito Tasi e Imu agricola, viene ripartita in base agli effettivi gettiti Imu e Tasi. Una quota pari ad 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà è ripartita tra i Comuni che non abbiamo ricevuto il completo ristoro del mancato gettito Tasi sull'abitazione principale; in questo caso il gettito viene calcolato ad aliquota base.

Per le regioni a statuto speciale, invece, la compensazione dell'eliminazione Tasi e Imu avviene attraverso una riduzione dell'accantonamento alla compartecipazione dei tributi erariali.

Viene inoltre previsto che una quota del Fondo di solidarietà comunale (30 milioni di euro a decorrere dal 2014) sia destinata strutturalmente ad incrementare il contributo per le unioni dei Comuni e 30 milioni di euro siano destinati ai Comuni istituiti in seguito a fusioni.

“Imbullonati”

Dal 1 gennaio 2016 agli immobili classificati nelle categorie D ed E viene attribuita la rendita catastale attraverso una stima diretta tenendo conto degli elementi connessi strutturalmente al suolo che ne aumentino la qualità e l'utilità ma escludendo congegni, macchinari ed altre attrezzature. Per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le nuove rendite catastali hanno effetto dal 1 gennaio 2016.

Per compensare i Comuni del minor gettito vengono stanziati 155 milioni di euro.

Articolo 1, comma 17 : incentivazione delle unioni e fusioni di Comuni

Al fine di incentivare il processo di riordino degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a **30 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni, e una quota non inferiore a **30 milioni** di euro è destinata ai comuni istituiti a seguito di fusione.

La disposizione favorisce finanziariamente le unioni e le fusioni di comuni, seguendo quindi la logica della Legge Del Rio che tende a regolare la riorganizzazione del livello comunale, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione, tramite la promozione delle unioni e delle fusioni dei Comuni di dimensione medio – piccola.

Articolo 1, comma 25 Imu secondaria

Viene abrogato l'articolo 11 del Dlgs 23/11 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria.

Articolo 1, comma 26 Blocco incrementi tributi e addizionali

Per il 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni di comuni e regioni che prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori delle aliquote già deliberate per il 2015. Sono previste delle eccezioni in relazione alla Tari (che resta quindi fuori dal perimetro della sospensione degli aumenti); nel caso in cui il Comune sia in una situazione di predissesto; in caso di piano di rientro per disavanzo sanitario regionale (in questo caso resta l'incremento automatico dell'addizionale regionale dello 0,3% e delle aliquote Irap dello 0,15%) e per le anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti liquidi, certi ed esigibili contratti dalle regioni.

Articolo 1, comma 27 Tari

E' prorogato al 2016 e 2017 l'attuale criterio di commisurazione della Tari (criterio medio ordinario sulla base della qualità e quantità di rifiuti prodotti per unità di superficie) rimandando l'adozione del criterio dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Viene rimandata al 2018 anche l'adozione dei fabbisogni standard per la determinazione della tariffa.

Articolo 1, comma 28 Maggiorazione Tasi

Per il 2016 i Comuni possono mantenere per gli immobili non esentati, con espressa delibera comunale, la stessa maggiorazione Tasi deliberata per il 2015.

Le misure che eliminano l'imposizione della Tasi, a partire dal 1° gennaio 2016, e che confermano l'esclusione dell'Imu sulla prima casa di abitazione e sui terreni agricoli, nonché l'eliminazione dell'Imu sugli "imbullonati", sono positive perché consentono di ridurre il carico fiscale che grava sulle famiglie italiane e sui macchinari imbullonati al suolo delle imprese, funzionali all'esercizio della loro attività. Si tratta di una misura generalista ma che opera in modo equo, mantenendo l'imposizione sulle abitazioni di lusso e che viene incontro alle richieste della Cisl di eliminare l'imposizione fiscale immobiliare sull'abitazione principale. Le norme sull'abolizione della Tasi sulla prima casa di abitazione vengono accompagnate dalla sospensione, per il 2016, per le Regioni e i Comuni del potere di aumentare le addizionali Irpef e gli altri tributi, ad eccezione della Tari sulla quale i Comuni potranno agire anche in direzione incrementativa. In questo modo si vuole limitare la possibilità che a fronte dell'eliminazione della Tasi i Comuni agiscano sulla leva fiscale per reperire ulteriori risorse. Le Regioni in disavanzo, restano comunque soggette agli incrementi automatici dell'addizionale Irpef e dell'Irap.

Articolo 1, commi 29-31 Fabbisogni standard

Viene istituita la Commissione tecnica per i fabbisogni standard e contemporaneamente è soppressa la Commissione paritetica per il federalismo.

Il nuovo organismo è istituito senza nuovi oneri o costi per le finanze pubbliche. Sono inoltre stabilite le procedure per accelerare e semplificare l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard.

Articolo 1, comma 49 Bilancio di previsione 2015

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015, è il 31 luglio.

Articolo 1, comma 53-54 Imu contratti a canone concordato

Per i contratti di locazione a canone concordato l'imposta determinata con l'aliquota stabilita dal comune (0,76% con una variabilità dello 0,3%) è ridotta al 75%.

Viene, quindi, applicato un abbattimento del 25% sull'imposta dovuta.

Per esempio, per un immobile con rendita catastale 750 ed aliquota stabilita dal comune del 7,6 per mille si passa da un importo Imu di 945 euro a 709 euro, pari ad un risparmio di 236 euro.

Articolo 1, comma 56 - Detrazione Irpef dell'Iva pagata per acquisto immobili classe energetica A e B

Per l'acquisto di immobili di classe energetica A e B, è prevista una detrazione dall'Irpef pari al 50% dell'importo dell'Iva. L'agevolazione viene accordata nel caso di acquisti perfezionati nel 2016 e per immobili ceduti da aziende costruttrici.

Articolo 1, commi 61 – 64 Riduzione dell'Ires per le imprese ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca

L'imposta sul reddito per le società commerciali viene ridotta dal 27,5% al 24% dal 2017. La riduzione dell'Ires per le imprese commerciali può concorrere a sostenere la competitività del nostro sistema economico, specie in settori che presentano situazioni di crisi strutturale, anche se poteva essere valutata l'ipotesi di una maggiore selettività nell'intervento. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

Articolo 1, commi 70 - Esenzione IRAP in agricoltura e pesca

La legge di stabilità stabilisce l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi e per le imprese che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale.

Articolo 1, comma 74 - Maggiorazione Ires per gli enti di credito e finanziari

Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota dell'Ires è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

Articolo 1, comma 74 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica

Le misure prorogano a tutto il 2016 le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica. Viene inoltre previsto che coloro che si trovino nella no tax area (lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati) possano cedere ai fornitori la detrazione spettante per i lavori di riqualificazione energetica realizzati nel corso del 2016 sulle parti comuni condominiali. Le modalità operative saranno precisate in un successivo provvedimento. Si evidenzia la novità della norma che costituisce un primo passo nella direzione dell'imposta negativa, consentendo anche a chi si trova in area esente di poter beneficiare della detrazione accordata.

Queste misure confermano gli sgravi fiscali per le famiglie su spese importanti del nucleo familiare e concorrono in modo determinante a sostenere i settori dell'edilizia e quelli che operano nel campo della riqualificazione energetica.

Articolo 1, comma 75 - Acquisto di mobili

E' prevista la possibilità per le giovani coppie, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni, costituenti il nucleo familiare da almeno tre anni (coniugi o conviventi more uxorio) e che abbiano acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale, di portare in detrazione le spese per l'acquisto dei mobili in dieci quote annuali per un importo massimo di 16.000 euro.

Articolo 1, comma 88 - Detrazione fiscale per controllo da remoto di impianti di riscaldamento

La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, è estesa anche alle spese relative all'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda.

Articolo 1, comma 91 - I superammortamenti per chi investe in beni strumentali

Gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani e i professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, potranno portare in deduzione i beni maggiorando il costo di acquisizione del 40%. In pratica potranno ammortizzare i beni complessivamente per il 140% del loro valore. Si tratta di una misura positiva che può incentivare e sostenere la ripresa degli investimenti e l'ammodernamento dei nostri sistemi produttivi.

Articolo 1, comma 98 - Credito di imposta per favorire gli investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna

Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno: 20% per le piccole imprese; 15% per le medie; 10% per le grandi imprese.

Articolo 1, commi 111 - 113 Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni e misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese e i lavoratori autonomi

Vengono aumentate le attuali soglie di ricavi differenziate per l'accesso al regime fiscale forfettario agevolato dei lavoratori autonomi e dei professionisti,

mentre per le nuove aperture di partite Iva, è prevista la riduzione a un terzo dell'aliquota al 15%, (con benefici supplementari per le start up applicabili per 5 anni). Si può applicare l'aliquota forfettaria fino a quando si mantengono i requisiti di reddito. Per il calcolo dell'imponibile, si applicano ai ricavi coefficienti diversi per ogni categoria. Vediamo come cambiano i tetti di reddito: 15mila euro in più all'anno per i liberi professionisti, 10mila euro in più all'anno per tutte le altre partite IVA. L'accesso al regime forfettario è ora consentito anche ai lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano anche un'attività in proprio, se l'assegno previdenziale o lo stipendio sono compresi entro i 30mila euro l'anno. Si tratta di misure che possono contribuire a sostenere lo start up di una nuova attività ed aiutare soprattutto i giovani che intraprendano una nuova iniziativa imprenditoriale a consolidare la loro attività.

Articolo 1, comma 121 – Possibilità per gli imprenditori individuali di applicare un'imposta sostitutiva sui beni strumentali, optando per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa

L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Articolo 1, comma 133 - Accertamento imposte sui redditi e Iva

Vengono allungati di un anno i tempi di accertamento dell'Iva e dell'imposta sui redditi estendendoli da quattro anni al 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione, a cinque anni al 31 dicembre. I termini così rideterminati valgono retroattivamente per gli avvisi in corso al 31 dicembre 2015.

Si evidenzia nuovamente la necessità di rispettare lo statuto del contribuente non inserendo norme di carattere fiscale retroattive che ledono la relazione di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.

Articolo 1, comma 134-138 - Rateazione debiti tributari

Viene stabilita la riammissione alla rateazione dei debiti tributari per i contribuenti decaduti nei trentasei mesi precedenti a ottobre 2015 sotto la condizione di riprendere i pagamenti entro il 31 maggio 2016.

Articolo 1, commi 142-147 – Deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list

I paesi black list, ai fini delle disposizioni fiscali che regolano la deducibilità dei costi delle imprese per operazioni con detti paesi e della disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies), si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Articolo 1, commi 152 – 153 Riduzione del canone Rai

Viene stabilito che per il 2016 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sia pari a 100 euro (prevedendo così una riduzione, limitatamente al prossimo anno, di circa 13 euro).

Il pagamento è dovuto in presenza della fornitura di energia elettrica nel luogo dove è fissata la residenza ed è dovuta una sola volta in relazione agli strumenti detenuti ed utilizzati dai diversi componenti della famiglia anagrafica. L'importo viene addebitato sulle fatture relative alla fornitura elettrica con importi distinti e non soggetti ad imposizione fiscale. Per il 2016 le eventuali maggiori entrate del canone di abbonamento rispetto a quanto riportato nel bilancio di previsione, sono riversate all'erario nella misura del 33%; per il 2017-2018 la percentuale aumenta al 50%. Queste risorse sono destinate prioritariamente all'ampliamento dell'esenzione dal pagamento del canone degli ultrasessantacinquenni con un reddito fino ad ottomila euro; in secondo luogo ad un Fondo da istituire presso il Mise per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e infine al Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale.

La norma – benché limitata al solo 2016 - prevede la riduzione dell'importo del canone Rai poiché si ritiene di poter recuperare una quota delle somme che sono strutturalmente evase attraverso l'inserimento del suo pagamento all'interno della bolletta elettrica dell'immobile dove è stabilita la residenza anagrafica del nucleo familiare. E' positivo che le eventuali maggiori somme incassate siano destinate all'esenzione per gli anziani a basso reddito e al fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Art. 1, commi 182 -190 Ripristino della detassazione sui premi di produttività e la valorizzazione del welfare aziendale

Viene prevista, limitatamente al settore privato, un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, erogati per il tramite della contrattazione integrativa aziendale o territoriale e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di risultato, a 50.000 euro. Il tetto della detassazione sale a 2.500 euro per le aziende che attuano forme partecipative, coinvolgendo "pariteticamente" i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Nel caso in cui le somme erogate a titolo di premio di risultato siano fruite, per scelta del lavoratore, in tutto o in parte mediante somme, valori o prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 2 e del comma 3, ultimo periodo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente (dunque sono fiscalmente esenti e non si applica l'imposta sostitutiva). Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Le misure consentono di superare alcuni limiti attuali, a cominciare da quello relativo all'operatività della detassazione dei premi di produttività esclusivamente sulle somme corrisposte in denaro e non anche in natura, relative alle prestazioni e ai servizi di welfare aziendale. Vengono superati i limiti dell'attuale normativa che nel comma 2, lettera f), dell'art. 51 del Tuir, prevedeva che la non imponibilità fiscale delle *“spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, di cui al comma 1 dell'articolo 100. comma 1, operasse solo nel caso in cui l'erogazione fosse volontariamente effettuata dal datore di lavoro, di fatto non consentendo l'esclusione dalla base imponibile fiscale delle spese sostenute per le finalità richiamate dal comma 1 dell'art. 100, se effettuate sulla base della contrattazione collettiva. Tale problema è ora superato, perché viene esplicitamente previsto che sia esclusa dal reddito “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»”*. Di conseguenza le *spese relative ad opere o servizi sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto sono ora fiscalmente esenti, sia che vengano effettuate unilateralmente dal datore di lavoro, sia in dipendenza di pattuizione collettiva.*

La norma chiarisce, infine, che l'erogazione dei beni, delle prestazioni e dei servizi da parte del datore di lavoro, ai fini dell'esenzione fiscale, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Il disegno di legge di stabilità modifica, inoltre, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917 (Tuir) prevedendo che non concorrono alla formazione del reddito (e sono, dunque, esclusi dalla base imponibile fiscale):

- l'utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del Tuir (sostituisce la lettera f), del comma 2, dell'art. 51 del Tuir);
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di

mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (sostituisce la lettera f - bis), del comma2, dell'art. 51 del Tuir);;

- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 (introdotta come lettera f – ter, del comma2, dell'art. 51 del Tuir).

Articolo 1 comma 203 - Proroga blocco aumento contributi gestione separata lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva, quindi non iscritti ad altra gestione né pensionati è riconosciuto anche per il 2016 il blocco dell'aliquota previdenziale al 27%.

In base alla legge 92/2012 e alla legge 147/2013 è stato previsto l'incremento delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1996 fino a raggiungere il 33% nel 2018.

A seguito delle proteste dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione titolari di partita IVA l'aumento previsto per il 2014 e 2015 è stato bloccato. Ora, con la nuova legge di stabilità si conferma il blocco dell'aliquota contributiva al 27% anche per il 2016. Viceversa, non sono previsti blocchi per i collaboratori (non autonomi) iscritti alla gestione separata (che quindi passano al 31% nel 2016) e per gli iscritti anche ad altra gestione o pensionati (che arrivano al 24%).

Articolo 1 comma 253 – Contributi previdenziali studenti universitari di medicina e odontoiatria

Viene modificato l'articolo 10 del dl 79/2013 convertito con modifiche dalla legge 99/2013 prevedendo la possibilità per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria a partire dal quinto anno e fino all'iscrizione all'albo professionale di versare contribuzione presso la quota A dell'ENPAM. Le modalità e l'ammontare del contributo saranno determinate dal cda dell'ENPAM tenuto conto della capacità reddituale degli interessati, inoltre il pagamento della contribuzione può anche essere favorito tramite prestiti d'onore.

Articolo 1 comma 263 – e da 265 a 273 - Settima salvaguardia per altri 26.300 lavoratori

Ferme restando le disposizioni previste dalle precedenti sei salvaguardie, le disposizioni vigenti prima della legge 2014/2011 art. 24 continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano il diritto al pensionamento dopo il 31/12/2011 secondo i seguenti criteri:

- a) **Nel limite di 6.300 soggetti:** lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile (artt. 4, 11, 24 legge 223/1991, art. 3 dl 229/1994 convertito in legge 451/1994) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate all'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31/12/2012, anche mediante il versamento dei contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del dl 201/2011. Tale versamento volontari, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997 può riguardare anche periodi che eccedono i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Il versamento, riferito ai cessati entro il 31/12/2012, però può essere effettuato solo in riferimento ai 12 mesi successivi al termine della fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione della mobilità (art. 8 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 299/1994 convertito in legge 451/1994) per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista sono rilevanti per il prolungamento dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. **Per i lavoratori che rientrano in questa fattispecie, già autorizzati ai versamenti volontari in data precedente l'entrata in vigore della legge di stabilità (entro il 31/12/2015)** e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione della mobilità.
- b) **Nel limite di 9.000 soggetti** con le caratteristiche previste dalla quinta salvaguardia (legge 147/2013 art. 1 comma 194) **lett. a)** *i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;* **lett. f)** *i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionino il requisito pensionistico precedente il dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017***
- c) **Nel limite di 6.000 soggetti** con le caratteristiche della quinta salvaguardia salvaguardia (legge 147/2013 art. 1 comma 194) **lett. b)** *i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura*

*civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lett. c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lett. d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i quali perfezionino il requisito pensionistico precedente il dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017***

- d) **Nel limite di 2.000 soggetti** riferiti ai lavoratori art. 24 comma 14 lett. e-ter legge 214/2011 limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi art. 42 comma 5 TU 151/2001 che perfezionano i requisiti per la decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti prima del dl 201/2011, entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017**
- e) **Nel limite di 3.000 soggetti** (escluso il settore agricolo e degli stagionali) lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente prima del dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017**

Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1/1/2016.

Le domande devono essere presentate dai lavoratori entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità (29 febbraio 2016).

Ai fini della presentazione delle istanze si applicano le procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande.

Questi benefici sono riconosciuti per un totale di 26.300 soggetti nel limite massimo di 213 milioni di euro per il 2016; 387 milioni nel 2017; 336 milioni nel 2018; 258 milioni nel 2019 171 milioni nel 2020; 107 milioni per il 2021; 41 milioni per il 2022, 3 milioni per il 2023.

Il testo definitivo della legge di stabilità per l'anno 2016 conferma letteralmente i contenuti già individuati nel testo approvato in prima lettura alla Camera rispetto alla cosiddetta settima salvaguardia. Non possiamo quindi che confermare le osservazioni già espresse nella precedente nota, e se da un lato è

sicuramente apprezzabile lo sforzo di allargare l'ambito dei lavoratori tutelati, dall'altro non si può non sottolineare che norme così parcellizzate e dettagliate per salvaguardare le situazioni più complesse determinate dall'innalzamento repentino dei requisiti per effetto della riforma delle pensioni del 2011 rendano sempre più difficile interpretare il sistema previdenziale italiano, anzi, probabilmente a questo punto non possiamo neppure più parlare di sistema ma si sovrapposizione sempre più complessa di disposizioni particolari. La conseguenza è che continuano a rimanere escluse situazioni che meriterebbero a loro volta una salvaguardia come: quota 96 per la scuola, l'eliminazione dell'aspettativa di vita per il raggiungimento dei requisiti alle salvaguardie, l'estensione ai dipendenti pubblici della norma eccezionale che consente il pensionamento a 64 anni dipendenti privati nati nel 1952, l'alleggerimento dei requisiti per i macchinisti e capitreno. Inoltre, inspiegabilmente notiamo che tra il contingente dei 3.000 lavoratori con contratti a tempo determinato salvaguardati, illustrato al punto e) sono esclusi i lavoratori agricoli e gli stagionali, con una discriminazione che ci pare incomprensibile, al netto delle valutazioni di impatto finanziario che sicuramente sono state elaborate, perché disciplina in modo diverso situazioni contrattuali a nostro parere identiche.

Articolo 1 comma 264 – Salvaguardia lavoratori scuola e AFAM titolari di congedo handicap grave

Per effetto dell'attività di monitoraggio e verifica delle misure di salvaguardia che hanno comportato la rideterminazione degli oneri, i lavoratori della scuola e AFAM titolari di congedo per handicap grave ai sensi dell'art. 42 comma 5 decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi della legge 104/1992 art. 33 comma 3 che, in base alle precedenti salvaguardie (art. 1 comma 193 della legge 147/2013) risultavano eccedenti il limite numerico previsto dalla legge 124/2013 e dalla legge 147/2013 i quali hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1 settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle norme vigenti sulle decorrenze per il personale della scuola e AFAM (dlgs 297/1994 e art. 59 c. 9 legge 449/1997).

Come si può notare si tratta di una norma estremamente specifica che riguarda un bacino di lavoratori precisamente individuato che, pur avendo ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia, per aver superato il limite numerico si trovava di fatto nell'impossibilità di accedere alla pensione e, per di più, era vincolato allo specifico problema della finestra annuale imposta a questo personale. Il problema più generale di "quota 96" per il personale della scuola rimane, invece, insoluto.

Articolo 1 commi da 274 a 279 – Lavoratori esposti all'amianto

Si prevedono una serie di norme per i lavoratori esposti all'amianto:

- Viene esteso anche ai pensionamenti con decorrenza 2016, 2017, 2018 quanto previsto dall'art. 1 comma 117 legge 190/2014, vale a dire: in deroga a quanto disposto dall'art. 24 legge 201/2011 convertito in legge 214/2011, le maggiorazioni contributive previste dal comma 2 dell'[art. 13 legge 257/1992](#), e successive modificazioni, per i lavoratori esposti all'amianto, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, 2016, 2017, 2018 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato dl 201/2011 anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scorbentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, i quali risultino ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'[art. 13 legge 257/1992](#) e successive modifiche.
- Le maggiorazioni si applicano anche ai lavoratori che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano passati in una gestione previdenziale diversa dall'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015 e 2016, ed è prevista la deroga alla scadenza del termine del 30/6/2015 (stabilita dall'art. 1 comma 115 della legge 1920/2014) per la presentazione della domanda dei benefici previdenziali.
- Viene istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 finalizzato all'accompagnamento in quiescenza entro il 2018, dei lavoratori che rientrano nei casi del citato comma 117 art. 1 legge 190/2014 i quali non maturino i requisiti previsti da quella disposizione. Le risorse verranno ripartite tra i medesimi lavoratori secondo criteri e modalità che saranno fissate da un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il MEF da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.
- Si riconosce ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività sul sito produttivo senza essere dotati di adeguati equipaggiamenti di protezione dalle polveri di amianto, la maggiorazione contributiva di 1,25 prevista dal comma 8 art. 13 legge 257/1992 per il periodo corrispondente alla bonifica. **Tale beneficio è riconosciuto a domanda, da presentarsi all'INPS entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità (quindi 1 marzo 2016).** Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili (5,5 milioni di euro nel 2016, 7 milioni nel 2017, 7,5 milioni nel 2018, 10 milioni nel 2019). Con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il MEF da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità saranno stabilite le modalità di attuazione della norma e le modalità di certificazione.
- Viene istituito il fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che siano deceduti per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto

nell'esecuzione di operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 257/1992 entro una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Le procedure e modalità di erogazione delle prestazioni saranno stabilite da un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il MEF.

- **Viene prorogato al 31/12/2016** (dall'originario 30/6/2015) **il termine previsto dal comma 115 art. 1 legge 190/2014 per la presentazione della domanda** per il riconoscimento dei benefici previdenziali amianto da parte dei lavoratori collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa.

Apprezziamo l'attenzione che il Parlamento riserva ai lavoratori esposti all'amianto anche se si tratta, ancora una volta, di norme estremamente specifiche e condizionate alla emanazione di decreti ministeriali che dovranno, a nostro avviso, dipanare problemi procedurali e di accertamento molto complessi.

Articolo 1 comma 280 – Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Si tratta di una norma interpretativa del comma 18 dell'art. 2 della legge 335/1995 la quale prevede per gli iscritti a forme previdenziali obbligatorie dopo il 31/12/1995 la fissazione di un massimale su cui pagare i contributi e calcolare la pensione (per l'anno 2015 100.324,00 €). Con questa norma si chiarisce che invece, per coloro ai quali siano accreditati, su loro domanda, contributi riferiti a periodi precedenti il 1/1/1996 non si applica il citato massimale annuo contributivo e pensionabile a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Con questa norma si recepisce in sostanza quanto già affermato in via amministrativa dall'INPS nella circolare n. 42 del 17/3/2009.

Articolo 1 comma 281 – Prolungamento opzione donna

La facoltà di andare in pensione anticipata optando per calcolo contributivo prevista dall'art. 1 comma 9 legge 243/2004 viene estesa alle lavoratrici che maturano i requisiti pensionistici entro il 31/12/2015 anche se l'effettiva apertura della finestra cade in data successiva. Inoltre, sulla base del monitoraggio dell'INPS il Ministero del lavoro e il MEF entro il 30 settembre di ogni anno dovranno trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione riferita al numero di lavoratrici interessate e conseguenti oneri. Qualora dal monitoraggio risulti un onere inferiore al previsto con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con analoga finalità compresa la proroga ulteriore della sperimentazione.

Rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera viene prevista la relazione annuale alle Camere e una sorta di vincolo per il futuro legislatore. La proroga è in sé apprezzabile così come condividiamo, anche al fine di fare un po' di chiarezza sui numeri e sui costi effettivi di questa sperimentazione, il fatto

di aver previsto di vincolare gli eventuali risparmi alla finalità previdenziale. Ribadiamo però che a nostro avviso non può essere "l'opzione donna" il metodo con cui reintrodurre la flessibilità nel pensionamento. In ogni caso, per poter andare in pensione secondo questa disposizione sarà necessario aver maturato entro il 31/12/2015 il requisito di 57 anni e 3 mesi di età in caso di posizione interamente collocata nel FPLD e di 58 anni e 3 mesi in caso di contribuzione mista (FPLD e gestioni degli autonomi).

Articolo 1 comma 284 – Invecchiamento attivo – part time

I lavoratori dipendenti settore privato, iscritti all'AGO o alle forme sostitutive con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno che maturino entro il 31/12/2018 il diritto alla pensione di vecchiaia possono ridurre l'orario di lavoro tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore tra la data di accesso al beneficio di legge e la data di maturazione del requisito anagrafico di vecchiaia previsto dalla legge 214/2011 a condizione che:

- ✓ abbiano maturato almeno 20 anni di contributi
- ✓ abbiano raggiunto l'accordo alla trasformazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro

Con la trasformazione del tempo pieno in part-time otterranno mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro per la prestazione non effettuata. Questa somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro e non è soggetta a contribuzione previdenziale. Per i periodi di part-time viene riconosciuta contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Viene applicato l'art. 41 comma 6 del d.lgs. 148/2015 di conseguenza ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

La facoltà di part-time, fermo restando quanto detto sopra, è concessa a domanda, nel limite delle risorse finanziarie stanziare (60 mln 2016, 120mln nel 2017, 60mln nel 2018) previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro alla trasformazione del contratto. Il datore di lavoro deve dare quindi comunicazione sia all'INPS sia alla DTL. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande nel limite delle risorse stanziare.

Nel testo definitivo questa misura, che per certi versi può farsi rientrare nelle politiche del cosiddetto "invecchiamento attivo" non è stata modificata quindi conserva tutti i limiti che avevamo già segnalato e che ricordiamo, a partire dal fatto che non si applica ai dipendenti pubblici.

Nel corso degli ultimi venti anni abbiamo già assistito a tentativi del legislatore di introdurre norme per un approdo progressivo alla pensione. Sono sempre falliti e quindi i dubbi sulle possibilità di successo di questa normativa paiono legittimi. Da tempo gli organismi internazionali e la Commissione Europea sollecitano gli Stati a promuovere iniziative per analizzare e gestire la forza

lavoro che invecchia e promuovere azioni per l'invecchiamento attivo. L'Italia pare profondamente arretrata su questo terreno e soprattutto incapace di elaborare strategie coordinate, coerenti e di lungo respiro.

Se è vero che tra le raccomandazioni internazionali per l'invecchiamento attivo un posto di riguardo è riservato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time negli ultimi anni della vita lavorativa, esprimiamo qualche perplessità sul fatto che la norma inserita in legge di stabilità 2016 riuscirà a raggiungere l'obiettivo.

Si tratta di una norma settoriale, infatti non si applica ai dipendenti pubblici né in generale agli iscritti alle gestioni esclusive dell'AGO (ex INPDAP), sottoposta ad una serie di limiti: le risorse finanziarie disponibili sono limitate, di conseguenza l'INPS dovrà monitorare il numero di domande rispetto alla capienza delle risorse disponibili; devono essere rispettati vari passaggi burocratici (accordo con il datore, autorizzazione DTL, autorizzazione INPS); il periodo di tempo da trascorrere in part-time è contenuto entro il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2018 quindi non viene incentivata la permanenza al lavoro anche successivamente in contraddizione con l'idea della prosecuzione della vita attiva. Il vantaggio per il lavoratore si esprime sia su di una retribuzione netta proporzionalmente più elevata rispetto al contratto di part-time ordinario e sia nel fatto che la contribuzione figurativa integra a fini pensionistici la contribuzione persa. Inoltre questo tipo di misura non prevede alcuna forma di staffetta generazionale, non viene cioè collegata all'assunzione di un giovane o di un altro lavoratore..

Articolo 1 comma 286- Proroga perequazione Letta art. 24 comma 3

Per concorrere alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga del pensionamento tramite il meccanismo dell'opzione donna, prima illustrato, viene prorogata al 2018 (in luogo del 2016) l'applicazione dell'art. 1 comma 483 legge 147/2013 che ha disciplinato la perequazione delle pensioni secondo criteri più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge 388/2000 che, in assenza di modifiche, sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2017.

Quindi fino al 2018 la rivalutazione delle pensioni seguirà il seguente meccanismo e non si applicherà il criterio degli scaglioni

Anni 2015-2018	% perequazione
Pensioni fino a 3 volte TM + clausola salvaguardia (cs)	100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM + cs	95%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM +cs	75%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM +cs	50%

Oltre 6 volte	45%
---------------	-----

Il testo non è stato modificato quindi non possiamo che confermare il nostro totale dissenso rispetto alla scelta di finanziare la proroga della cosiddetta "opzione donna" con il prolungamento della penalizzazione della rivalutazione sulle pensioni.

Articolo 1, commi 287 e 288 – Adeguamento delle pensioni

Viene previsto da un lato che la percentuale di adeguamento delle prestazioni assistenziali e previdenziali relativo che corrisponde alla variazione del valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al comune per famiglie, operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento rispetto all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore allo zero; dall'altro che con riferimento specifico alla variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 determinato in via definitiva con decorrenza 1/1/2015, le operazioni di conguaglio previste dalla legge, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015 saranno effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio riferite alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

Si cerca in questo modo di contenere gli effetti dell'inflazione negativa sul potere di acquisto delle pensioni, a nostro avviso con un tentativo, per noi solo molto parziale, di compensare le sopra ricordate misure di contenimento della perequazione.

Articolo 1, comma 290 Aumento "No tax area per i pensionati dal 2016

Viene prevista la modifica dell'articolo 13 del Tuir stabilendo l'incremento della detrazione per i redditi da pensione in modo da determinare un ampliamento della relativa area esente.

In particolare, la norma stabilisce che per coloro che abbiano meno di 75 anni la detrazione passi da 1.725 a 1.783 euro se il reddito complessivo non supera i 7.750 euro; per i redditi compresi tra 7.750 euro e 15.000 euro la relativa detrazione per i redditi da pensione è pari a:

$$1.255 + 528(15.000 - \text{reddito complessivo} / 7.250)]$$

Per i redditi superiori a 15mila euro e inferiori a 55mila euro la detrazione resta invariata.

Con questa modifica si determina così un ampliamento della no tax area dagli attuali 7.500 a 7.750. Resta immutato il profilo decrescente della detrazione all'aumentare del livello di reddito.

Per i pensionati con un'età maggiore di 75 anni l'area esente viene equiparata a quella dei lavoratori dipendenti passando dagli attuali 7.750 euro a 8.000. La detrazione, infatti, viene incrementata da 1.725 a 1.783 euro se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro; per i redditi compresi tra 8.000 euro e 15.000 euro la relativa detrazione per i redditi da pensione è pari a:

$$1.297 + 583 \left(\frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000} \right)$$

Per i redditi superiori a 15mila euro e inferiori a 55mila euro la detrazione resta invariata.

Chi è esente Irpef è esente anche dal pagamento delle addizionali. Quindi, ricomprensione i pensionati con maggiore fragilità economica all'interno della fascia esente significa tutelarli non solo sul fronte dell'Irpef, ma soprattutto su quello delle addizionali.

Per un pensionato minore di 75 anni con un reddito di 7.750 euro, il risparmio Irpef è di 74 euro/anno. Il risparmio sulle addizionali comunali e regionali dipende dalle aliquote applicate. A titolo di esempio immaginiamo che il pensionato abiti a Roma (e quindi aliquota addizionale comunale 0,9% e regionale 1,73%): in questo caso il risparmio è di 204 euro/anno (70 euro di addizionale comunale e 134 euro di regionale). Il risparmio di imposta totale è di 278 euro/anno.

Analogamente, un pensionato con un'età superiore a 75 anni e con un reddito di 8000 euro (residente a Roma) avrà un risparmio Irpef di 74 euro/anno e un risparmio relativo alle addizionali locali di 210 euro/anno per un totale di 284 euro/anno.

La equiparazione, a partire dal 2016, della "Non tax area" dei pensionati di età non inferiore a 75 anni e l'aumento dell'attuale soglia per i pensionati di età inferiore a 75 anni consente di dare una risposta, seppure parziale, alle aspettative di riduzione del carico fiscale dei pensionati.

Articolo 1 commi 295-297 – Pensioni poligrafici in CIG

In deroga a quanto previsto dalla lett. g) comma 1 art. 11 DPR n. 157/2013 (regolamento di armonizzazione), le disposizioni vigenti alla data del 31/12/2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a) legge n. 416/1981 per effetto di accordi di procedura stipulati entro il 31/12/2013 ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente a tale data secondo i seguenti limiti:

- i trattamenti di vecchiaia anticipata sono erogati nell'ambito dei limiti di spesa previsti (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018);
- secondo l'ordine di sottoscrizione dell'accordo di procedura;

- l'INPS provvede al monitoraggio sulla base dell'ordine cronologico dell'accordo, delle domande di pensione;
- qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa previsti l'ente non prenderà in considerazione ulteriori domande di pensionamento in base ai descritti benefici.

La norma può essere definita come una specifica salvaguardia, in tal senso utile, per un bacino di lavoratori molto definito ma ribadiamo la nostra perplessità rispetto a provvedimenti sempre più settoriali.

Articolo 1 comma 298 – cumulabilità riscatto congedo parentale e riscatto laurea

Viene abrogato il comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 503/1992, di conseguenza è possibile ora cumulare a fini pensionistici il riscatto oneroso del congedo parentale con il riscatto del periodo di laurea e la cumulabilità opera anche per periodi precedenti il 1 gennaio 2016.

Articolo 1 comma 299 – Esclusione penalizzazione pensioni anticipate decorrenti tra il 2012 e il 2014

La norma prevede l'esclusione, a partire dai ratei corrisposti dal 1/1/2016, delle penalizzazioni applicate a coloro che sono andati in pensione anticipata (41/42 anni di contributi) ad età inferiore ai 62 anni negli anni 2012, 2013, 2014.

La legge 190/2014 art. 1 comma 113 aveva già escluso l'applicazione delle penalizzazioni previste in caso di pensione anticipata con età inferiore a 62 anni per i trattamenti decorrenti dal 1/1/2015 al 31/12/2017. Le penalizzazioni rimanevano invece in capo a coloro che avevano avuto accesso a questo trattamento negli anni precedenti, creando quindi una discriminazione incomprensibile e illegittima. Con questa norma, viene ristabilita un po' di equità, sebbene l'eliminazione delle penalizzazioni avrà effetto solo dal 1/1/2016. Rimane il problema invece per coloro che dovessero accedere alla pensione anticipata dal 1/1/2018.

Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

Articolo 1 comma 591 Dotazioni finanziarie per il finanziamento dell'attività dei centri di assistenza fiscale

Le dotazioni finanziarie che finanziano i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I compensi spettanti ai Caf sono rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Articolo 1 commi da 605 a 607 – Riduzione Fondo Patronati

Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 il Fondo Patronati è ridotto di 15 milioni di euro. Con effetto dal 2017 la percentuale dovuta in sede previsionale scende al 68% (era stato fissato 72% fissato con la legge di stabilità precedente) e l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1 art. 13 è rideterminata allo 0,199% (in precedenza era stata rideterminata allo 0,207%).

Il taglio al fondo patronati è stato significativamente ridotto rispetto all'originaria previsione (48 milioni), ma non c'è dubbio che operazioni di questo tipo non fanno che mettere sempre più a rischio l'operatività e l'efficienza degli istituti di patronato e in ultima analisi sottendono la volontà di ridurre il perimetro delle tutele, gratuite e quindi a tutti accessibili, dei cittadini.

Articolo 1 comma 608 – Economie degli enti di previdenza

Si stabiliscono per gli enti di assistenza e previdenza pubblica risparmi per 53 milioni annui nel triennio 2016/2018 tramite razionalizzazione spese correnti diverse dalle prestazioni assistenziali.

Articolo 1 comma 729 - Pareggio di bilancio e piccoli comuni

La disciplina sulla flessibilità del pareggio di bilancio consente alle Regioni di autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il saldo, per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti Enti Locali della Regione e della Regione stessa. La norma specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli Enti Locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

Con la manovra 2016 i Comuni non sono più soggetti alla normativa del Patto di Stabilità, ma al nuovo pareggio di bilancio "temperato" che impone alle amministrazioni locali di chiudere i bilanci in pareggio nel saldo finale di competenza. Ciò consente di liberare la spesa per investimenti e di sbloccare anche gli "avanzi" ovvero i risparmi bloccati in cassa dai vecchi vincoli.

*Inoltre la previsione della flessibilità e del pareggio complessivo a livello regionale favorisce le **fusioni dei Comuni**, seguendo l'impostazione della Legge Del Rio.*

Articolo 1 commi 754 - 762 : norme finanziarie per province e città metropolitane

Viene incrementato il contributo complessivo per le Province e le Città Metropolitane, passando da 400 milioni di euro complessivi annui a decorrere dal 2016 (di cui 150 milioni a favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane), previsti nella prima versione della Legge, a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

L'incremento del contributo è destinato interamente alle Province che quindi, in luogo dei 150 milioni prima previsti, avranno 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.

Sono state aggiunte poi una serie di disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle Province e delle Città Metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla Legge Del Rio:

- ≡ si prevede che le Province e le Città Metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norme di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale.
- ≡ si prevede che la possibilità per Province e Città Metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, già prevista per le rate in scadenza nell'anno 2015, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2016.
- ≡ si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale che, in base alla legislazione vigente, devono essere applicate nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali nei casi di mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, ovvero di mancato rispetto da parte delle Regioni e degli Enti Locali del patto di stabilità interno nonché dei termini perentori previsti per l'invio della certificazione del risultato finanziario raggiunto. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle Province presso Regioni ed Enti Locali, in conseguenza del riordino previsto dalla Legge Del Rio.

Le disposizioni della Legge di Stabilità mirano, grazie al contributo previsto, a bloccare, nel caso delle Città Metropolitane, e a ridurre, nel caso delle Province, i tagli che sarebbero dovuti scattare nel 2016 in base alla precedente Legge di Stabilità.

Il contributo di 250 milioni per le Città Metropolitane consente quindi loro di contare sulle medesime risorse dell'anno precedente, mentre il contributo per le Province, incrementato nella versione definitiva della Legge nella misura sopra analizzata, comporta che il taglio per il 2016 di 750 milioni previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è ridimensionato, anche se non azzerato come per le Città Metropolitane. Non si tratterà propriamente di un taglio ai trasferimenti, che sono già stati azzerati, ma di un prelievo sul gettito dei tributi provinciali.

In realtà, le misure previste, che nelle intenzioni del Governo sono finalizzate a consentire l'esercizio di funzioni fondamentali importanti delle Province, ovvero

viabilità ed edilizia scolastica, rappresentano un intervento per favorire l'attuazione della riforma delle Province prevista dalla Legge Del Rio.

La previsione, contenuta nella prima stesura della Legge di Stabilità, di nominare commissari governativi nelle Regioni che, alla fine di gennaio 2016, non avessero ancora emanato la legge regionale per redistribuire le funzioni non fondamentali delle Province, al fine di attuare, entro giugno 2016 la riforma Del Rio, ha funzionato da forte stimolo, infatti ora praticamente tutte le Regioni a statuto ordinario hanno emanato la legge regionale per attribuire alle Regioni stesse o ai Comuni le funzioni non fondamentali precedentemente svolte dalle Province, che altrimenti avrebbero continuato a gravare sulle Province stesse. Si tratta ora di verificare l'effettiva funzionalità di queste leggi regionali, dato che in diversi casi prevedono rinvii ad altre leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi.

Articolo 1 comma 761 - Fondo per la montagna

Si autorizza una spesa di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

Il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, viene alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le risorse erogate dal Fondo hanno **carattere aggiuntivo** rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli Enti Locali. I criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali.

La disposizione, prevedendo risorse aggiuntive, riconosce la specificità dei territori montani, che a causa delle loro peculiarità, ottengono un regime di maggior favore finanziario, in linea con quanto previsto dalla Legge Del Rio che attribuisce ulteriori competenze e funzioni (oltre quelle fondamentali che restano a tutte le Province) alle Province con territorio montano.

Articolo 1 Commi 898-899 Aumento soglia utilizzo moneta contante e Money transfer

Viene elevato da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti bancari o postali di deposito al portatore

Il limite al trasferimento di denaro contante per il servizio di rimessa (money transfer) è fissato in mille euro.

Articolo 1 , comma 904 Pagamento emolumenti P.A.

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad effettuare il pagamento degli emolumenti superiori a mille euro, a qualsiasi titolo erogati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici

Articolo 1, commi 958-959 - Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure

E' previsto che le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini per il rientro dei capitali illeciti dall'estero affluiscano al Fondo per la riduzione della pressione fiscale ma nel caso in cui dal monitoraggio delle entrate emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'obiettivo previsto di 2 miliardi di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, possa stabilire l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 (accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche).

Articolo 1, commi 960 - 963 Aliquota ridotta IVA sulle prestazioni socio - sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi

Viene prevista una aliquota ridotta dell'IVA al 5% sulle prestazioni socio - sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi.

* A cura di Stefano COLOTTO, Angelo MARINELLI, Valeria PICCHIO e Paola SERRA